

Il Codice della crisi: il correttivo ter e il ruolo dell'esperto

Avv. Giuseppe Mario Martino - partner BMD Lex Milano



**Il CClI: una cassetta
degli attrezzi**

**Gli attrezzi rinnovati
dal Correttivo Ter**

L'Esperto

Il nuovo Esperto

Il CCI: una cassetta degli attrezzi a disposizione dell'imprenditore



Il CCI: una cassetta degli attrezzi a disposizione dell'imprenditore



primo: **la cassetta deve essere ordinata**

secondo: **gli attrezzi devono essere variegati**

ATIPICA	Composizione negoziata della crisi di impresa	continuità	12
	Concordato semplificato	liquidatorio	25sexies
ACCORDI	Piano attestato di risanamento	continuità	56
	Accordi di ristrutturazione	continuità	57
	Accordi di ristrutturazione agevolati	continuità	60
	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	continuità	61
	Convenzione di moratoria	continuità	62
	Accordi su crediti tributari e contributivi	continuità	63
ATIPICA	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	continuità	64bis
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	continuità	67
	Concordato minore	continuità	74
	Concordato preventivo	entrambe	84
LIQUIDAZIONI	Liquidazione giudiziale	liquidatorio	121
	Liquidazione controllata	liquidatorio	268

**Il CCl: una cassetta degli
attrezzi a disposizione
dell'imprenditore**



terzo: gli attrezzi devono essere efficienti e rispondere alle esigenze



CORRETTIVO TER

**Il CCI: una cassetta degli
attrezzi a disposizione
dell'imprenditore**



terzo: gli attrezzi devono essere efficienti e rispondere alle esigenze



CORRETTIVO TER

Gli attrezzi rinnovati dal Correttivo Ter



Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Il **27 settembre 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (“**Correttivo-ter**”) al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Il **Correttivo-ter**

- recepisce talune prassi e orientamenti o risolve dubbi interpretativi
- introduce nuovi istituti

Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Composizione negoziata della crisi ("CNC")

- **Presupposto oggettivo (art. 12).** È espressamente confermato che può accedervi l'imprenditore in stato di insolvenza.
- **Nomina dell'esperto (art. 13).** Costituirà elemento di valutazione per la nomina anche il *track record* delle precedenti CNC.
- **Rapporti bancari e finanziari (art. 16).** La sospensione/revoca delle linee di credito dovrà specificare espressamente le ragioni della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non sarà "*di per sé*" motivo di responsabilità e la notizia dell'accesso alla CNC non costituirà "*di per sé*" ragione di una diversa classificazione del credito, da compiersi invece caso per caso. Stabilito l'obbligo di riattivazione delle linee di credito sospese a seguito della richiesta di misure protettive, se confermate, nei confronti delle banche interessate, ferma la possibilità delle stesse di mantenere la sospensione per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
- **Durata (art. 17).** È resa più agevole la prosecuzione dell'incarico dell'esperto al termine dei primi 180 giorni, fino a ulteriori 180 giorni: (i) è sufficiente che lo richiedano, con il consenso dell'esperto, "*l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso trattative*" (non più "*tutti i creditori*" e, soprattutto, anche il solo imprenditore), o, in assenza di richiesta (ii) siano in corso le misure protettive o cautelari o la relativa istanza al Tribunale, o pendente la richiesta di autorizzazione ex art. 22, o debba attuarsi il relativo provvedimento.
- **Misure protettive e cautelari (art. 19).** Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere pubblicato nel registro delle imprese e il tribunale può disporre modalità di notificazione *ad hoc* (si risolve così un tema di rilievo pratico per le misure *erga omnes* in presenza di numerosi creditori).
- **Autorizzazioni del Tribunale (art. 22).** Per favorire il perfezionamento delle operazioni funzionali al risanamento, i finanziamenti o le cessioni d'azienda autorizzati potranno essere perfezionati anche dopo la chiusura della CNC (ove previsto nel provvedimento o nella relazione finale dell'esperto). Inoltre, è chiarito meglio che la prededucibilità dei crediti opera, a prescindere dall'esito della CNC, nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in caso di *consecutio*.
- **Transazione fiscale (art. 23).** Viene introdotta anche nella CNC la possibilità di formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato del debito fiscale (a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea). Non è previsto il *cram down*.

Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Concordato semplificato

Suddivisione in classi (art. 25-sexies). L'eventuale classamento riguarderà anche i crediti privilegiati degradati al chirografo.

Piano attestato di risanamento

Contenuto minimo (art. 56). Il Correttivo-ter mostra particolare attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e tutela ambientale i cui costi e oneri saranno da contemplare nel piano, unitamente alla posizione dei lavoratori.

Procedimento unitario e misure protettive

- **Effetti della domanda con riserva (art. 44).** Il Correttivo-ter consente opportunamente di differenziare già dalla domanda "prenotativa" i relativi effetti, allineandoli a quelli previsti per lo strumento prescelto, depositando un progetto del relativo piano di regolazione della crisi. Si tratta in sostanza della possibilità di escludere, per gli accordi di ristrutturazione e il PRO, gli effetti della domanda di concordato (in particolare il divieto di pagamento dei creditori anteriori e le autorizzazioni per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione), agevolando la gestione dell'impresa nella fase più delicata dell'accesso al percorso di risanamento.
- **Misure protettive (art. 54).** Viene chiarito (risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto) che le misure protettive "atipiche" possono avere anche lo stesso contenuto di quelle "tipiche" (e quindi essere concesse anche una volta esaurite queste ultime, oltre il periodo massimo di un anno previsto dall'art. 8). Tuttavia, è prevista la condizione del deposito della proposta e del piano: non è quindi possibile ottenere le misure "atipiche" nel c.d. pre-concordato, in cui sono disponibili invece le misure cautelari, come il Correttivo-ter conferma espressamente.

Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Accordi di ristrutturazione dei debiti

- **Trasformazione, fusione e scissione (art. 57).** Vengono richiamate le disposizioni dell'art. 116 applicabili nel concordato preventivo, in merito alle operazioni straordinarie previste dal piano e alle relative opposizioni; il debitore può chiedere con l'omologazione o anche dopo autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili.
- **Transazione fiscale (art. 63).** L'adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni, salvo proroghe, di ulteriori (i) **60** giorni in caso di modifica e (ii) **90** giorni in caso di nuova proposta. La domanda di omologazione andrà proposta una volta ottenuta l'adesione o decorsi i relativi termini.
- **Cram down fiscale (art. 63).** In caso di mancata adesione o di voto contrario, l'omologazione può intervenire se l'adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:
 - l'accordo **non** ha carattere **liquidatorio**;
 - l'entità dei crediti vantati dagli **altri creditori aderenti** è pari ad almeno il **25%** dell'importo complessivo;
 - il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto **all'alternativa** della **liquidazione giudiziale** alla data della proposta;
 - il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al **50%**, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale (nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento sale al **60%**).

Ma non si può ottenere il Cram Down se

- nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell'accordo ai sensi dell'art. 58 (inclusi casi di successione nell'attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari); oppure
- ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei creditori pubblici è pari o superiore all'80% del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di 5 periodi d'imposta anche non consecutivi oppure (b) per almeno un terzo dall'accertamento di violazioni realizzate con atti fraudolenti di vario tipo.

Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

- **Transazione fiscale (art. 64-bis).** Viene introdotta anche al PRO (senza *cram down*).
- **Cessione d'azienda (art. 64-bis).** Il Tribunale può autorizzare, anche prima dell'omologazione, il **trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami** (liberi da passività pregresse) se previsto dal piano e funzionale alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, previo rispetto del principio di competitività (che potrà essere attuato in modo flessibile).

Concordato preventivo

- **Valore di liquidazione (art. 87).** Il Correttivo-ter chiarisce che corrisponde al risultato netto, dedotte le spese, dell'attività liquidatoria (beni, diritti, azioni) nella liquidazione giudiziale, con maggiorazione in caso sia possibile la cessione dell'azienda in esercizio. Tema centrale, visto che da questa soglia dipendono vari fattori, fra cui la convenienza della proposta e il *cram down* fiscale e previdenziale.
- **Classi obbligatorie (art. 85).** Viene innalzata la soglia massima delle piccole imprese da inserire nella classe (non più secondo la definizione di "impresa minore" dell'art. 2, ma solo fornitori che rispettano almeno due requisiti tra i seguenti: attivo fino a 5 milioni, fatturato fino a 10 milioni, dipendenti fino a 50).
- **Garanzie pubbliche (art. 87).** Il piano dovrà indicare specifici fondi rischi per l'escussione delle garanzie pubbliche SACE/MCC (viene così risolto il dubbio applicativo che si era posto nella redazione dei piani e delle proposte).
- **Proposte concorrenti (art. 90).** Viene dimezzata (dal 10% al 5% dei crediti) la soglia che consente di formulare la proposta, con evidente finalità di incentivo allo strumento.
- **Contratti pendenti (art. 94-bis).** Il Correttivo-ter chiarisce che le tutele del concordato in continuità si applicano già a far data dalla presentazione della richiesta (e non più dalla "concessione") di misure protettive e cautelari.

Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Concordato preventivo (segue)

- **Liquidazione di beni nel concordato in continuità (art. 114-bis).** Il Correttivo-ter introduce una disciplina esplicita per l'ipotesi di liquidazione di beni nel contesto di un piano in continuità. In sede di omologazione il Tribunale può nominare, per le sole operazioni di liquidazione, uno o più liquidatori e un comitato dei creditori. Le modalità di vendita devono seguire criteri di efficienza, celerità, pubblicità e trasparenza. Gli effetti sono quelli delle vendite forzate e la cancellazione dei gravami avviene su ordine del giudice, una volta riscosso il prezzo della vendita.
- **Operazioni straordinarie (art. 116).** Viene prevista la pubblicazione nel registro imprese del piano concordatario che le contempla, unitamente ai relativi progetti. Le opposizioni vanno presentate nel procedimento di omologazione.
- **Modifiche sostanziali del piano o della proposta (art. 118-bis).** L'imprenditore può chiedere la rinnovazione dell'attestazione e comunica la proposta modificata al Commissario Giudiziale, il quale ne riferisce al Tribunale. Segue la pubblicazione a registro imprese e la comunicazione ai creditori, per l'eventuale opposizione nei successivi 30 giorni.

Liquidazione giudiziale

- **Azioni revocatorie e di inefficacia (art. 166).** Viene estesa al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio l'esenzione da revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie in esecuzione del relativo piano. Si precisa che il periodo sospetto in caso di consecuzione tra procedure decorre dalla pubblicazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva.
- **Contratti Preliminari (art. 173).** Il Correttivo-ter prevede:
 - la facoltà del creditore ipotecario di impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo, contestando una sproporzione di almeno il 25% del prezzo di vendita stabilito nel preliminare. In caso di accoglimento, il contratto si scioglie e il bene viene liquidato dal curatore, salvo che il promissario acquirente offra il pagamento della differenza accertata, prima che il Tribunale provveda;
 - l'opponibilità ai creditori di tutte le somme versate con mezzi tracciabili al debitore prima dell'apertura della procedura (e non più soltanto della metà dell'importo), in caso di subentro del curatore nel preliminare;
 - l'attribuzione al giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso il prezzo, di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e di ogni altro vincolo).

Gli attrezzi rinnovati dal correttivo ter



Liquidazione giudiziale (segue)

- **Opposizione allo stato passivo (art. 207).** Sono previste
 - la possibilità di concedere termini per il deposito di ulteriori note difensive;
 - la disciplina della transazione in pendenza di opposizione, sulla quale il collegio dispone la conforme modifica dello stato passivo.
- **Programma di liquidazione (art. 213).** Per l'attuazione del programma è determinata la durata massima (5 anni dall'apertura), salvo proroghe per particolare complessità o difficoltà delle vendite.
- **Azioni risarcitorie e recuperatorie (art. 215).** Viene espressamente prevista la facoltà di cessione, unitamente alle revocatorie.
- **Vendite immobiliari (art. 216).** È disposto che sia svolto almeno un esperimento di vendita il primo anno e due per i successivi.
- **Chiusura della procedura (art. 234).** Viene estesa al caso di riparti attesi da altre procedure la possibilità di chiusura già prevista in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi

L'Esperto



L'Esperto



Chi è costui/costei?

- avvocati (iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli avvocati);
- dottori commercialisti e esperti contabili (iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei dottori commercialisti e esperti contabili);
- consulenti del lavoro (iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei consulenti del lavoro);
- manager.

che abbiano comprovata esperienza nella ristrutturazione aziendale e crisi d'impresa, oppure avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese coinvolte in operazioni di ristrutturazione e che abbiano completato un percorso di formazione specifica.

L'Esperto



Attività preliminari

- Entro due giorni lavorativi dalla nomina, l'esperto – dopo aver esaminato sommariamente la domanda e i documenti caricati sulla piattaforma telematica (test pratico e check list), e verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1, comunica l'accettazione o il rifiuto dell'incarico.
- Se intende accettare l'incarico, lo comunica all'imprenditore a mezzo *pec* compilando il modulo riportato nell'allegato 3 del DM. 28/09/2021.
- Studia e valuta i dati ricavabili dalla domanda presentata e che riguardano
 - l'eventuale pendenza di ricorsi per l'accertamento dello stato di insolvenza,
 - la richiesta di misure protettive o cautelari
 - il numero dei dipendenti che, se superiore a 15 unità, imporrà di tenere conto delle iniziative da assumere
 - se l'impresa appartiene ad un gruppo, verificando nell'apposita sezione del Registro delle imprese quale società esercita la direzione e coordinamento e quali vi sono soggette.
 - se l'impresa è sopra o sotto soglia, in ragione della parziale diversità di disciplina che la composizione negoziata prevede nell'uno o nell'altro caso.
- Esaminata la documentazione inerente alla situazione economico-patrimoniale dell'impresa, l'esperto convoca l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se quest'ultima non sussiste, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al Segretario generale della CCIAA, che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.
- Se, al contrario, ritiene che le prospettive di risanamento siano concrete, avvia una negoziazione con le altre parti interessate al processo di risanamento

L'Esperto



Le trattative

Le trattative sono condotte dall'esperto in forma libera, avendo egli il ruolo di facilitare il confronto fra le parti e fungendo comunque da figura terza di garanzia sia per il debitore, sia per i creditori.

In caso di misure di protezione, l'esperto deposita nel procedimento di conferma la propria relazione in ordine alla situazione del debitore, alla risanabilità della crisi e della funzionalità delle misure richieste.

L'esperto:

- ▶ dirige il processo di negoziazione, garantendone il corretto svolgimento;
- ▶ definisce le priorità, i turni di parola e le fasi dell'incontro;
- ▶ stabilisce il contatto con le parti presenti agli incontri;
- ▶ utilizza un linguaggio semplice e chiaro;
- ▶ risponde alle domande delle parti e ne verifica la comprensione;
- ▶ verifica di aver capito;
- ▶ favorisce la condivisione delle informazioni;
- ▶ incoraggia la collaborazione tra le parti;
- ▶ identifica e rinforza gli interessi comuni;
- ▶ svolge l'indagine e l'esplorazione. verifica le attese;
- ▶ sposta l'attenzione verso il futuro;
- ▶ ascolta attivamente;
- ▶ formula le domande;
- ▶ riassume;
- ▶ riformula;
- ▶ gestisce le comunicazioni emotive.

E' previsto che l'imprenditore debba informare l'esperto in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione o all'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Se l'esperto ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore – chiedendo spiegazioni – e all'organo di controllo.

Se l'atto viene compiuto, nonostante la segnalazione, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese.

L'iscrizione è obbligatoria se l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, ed in questo caso, l'esperto segnalerà al giudice che ha adottato le misure cautelari o protettive che sono venuti meno i presupposti che hanno determinato la loro adozione oppure che è necessario abbreviarne la durata.

Un altro intervento dell'esperto è previsto in relazione alla possibilità di rideterminare il contenuto di alcuni contratti. In particolare, consente che in presenza di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

L'Esperto



La conclusione

La procedura si conclude con il deposito – nella piattaforma telematica – della **relazione finale** con la quale l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative, ai fini del superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa.

Il nuovo Esperto



Il Correttivo Ter ha rafforzato il ruolo dell'Esperto

- **l'art. 13, co. 5:** prescrive l'aggiornamento del curriculum dell'Esperto iscritto negli elenchi delle Camere di Commercio, da corredare con l'indicazione delle procedure seguite e del relativo esito.
- **l'art. 16:** si è inteso agevolare, altresì, l'attività successiva alla composizione negoziata, introducendo una deroga al divieto di instaurare rapporti professionali con l'imprenditore per i due anni successivi, apprezzabile soprattutto in relazione alle attività di attuazione dell'accordo o dello strumento di regolazione della crisi adottato. Inoltre, l'inserimento del **co. 2-bis** ha chiarito il contenuto dei pareri resi durante le trattative, ribadendone la rilevanza nell'ambito della procedura.
- **l'art. 17, co. 5:** che impone all'imprenditore l'obbligo di informarlo riguardo alle trattative svolte senza la sua presenza.
- **l'art. 19, co. 4:** è stato specificato che l'Esperto, oltre a esprimere un parere sulla funzionalità delle misure protettive richieste dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative, deve riferire al giudice le attività che intende svolgere nell'esercizio delle sue funzioni.